

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4005 del 04/08/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa" - Guastalla.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4141 del 04/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.13434/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** - **Guastalla**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/a – Loc. Pieve** - Provincia di Reggio Emilia, che svolge l'attività di **produzione di tubi di acciaio al carbonio**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/47995 del 22/03/2022 e successive integrazioni acquisite in data 16/02/2023 al PG/28778;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.L.gs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che relativamente alla matrice scarichi idrici la richiesta di modifica dell'autorizzazione è dovuta all'aggiunta di due nuovi punti di scarico, P e Q, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento delle centraline oleodinamiche e acque di controlavaggio dei filtri degli addolcitori;

Preso atto che nel sito produttivo di via Portamurata sono presenti ulteriori 4 punti di scarico in corpo idrico superficiale così definiti:

- **scarico A**: in cui recapitano le acque di prima e seconda pioggia di un'area destinata al deposito di coils in acciaio;
- **scarico C**: in cui recapitano tre scarichi domestici provenienti dai servizi igienici;
- **scarico H**: in cui recapitano le acque di prima e seconda pioggia di un'area destinata alla viabilità interna dei mezzi con presenza di botole di caricamento cisterne interrate oli esausti, area di rifornimento carburante ad uso interno, e di una piccola porzione di piazzale;
- **scarico I**: in cui recapitano le acque di prima e seconda pioggia di un'area destinata alla viabilità interna dei mezzi, le acque di seconda pioggia derivanti dal trattamento di una piccola piazzola dove sono posizionati due scarrabili coperti contenenti fanghi di calamina e le acque reflue industriali provenienti da una piazzola esterna (indicata in planimetria con n.8) per attività saltuaria di lavaggio pezzi;

Preso atto altresì che sono presenti ulteriori tre punti di scarico, denominati D, L, O, di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e spogliatoi, recapitanti nella pubblica fognatura sita in via Portamurata, e che tali acque, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico;

Dato atto che i sopracitati punti di scarico sono già autorizzati con AUA di cui all'atto Arpae DET-AMB-2021-128 del 14/01/2021;

Ritenuto pertanto di procedere ad emissione di nuovo atto inclusivo del titolo abilitativo per i nuovi punti di scarico, per la modifica del punto di scarico H, altresì ricomprendendo il quadro complessivo dei titoli in materia di scarichi ed aggiornamento del titolo emissioni in atmosfera e rumore;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/55547 del 29/03/2023;
- il nulla-osta acustico del Comune di Guastalla n.234 del 13/06/2023 in data 13/06/2023 al PG/103225;
- il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po in data 24/02/2023 al PG/33846;

Dato atto che il Comune di Guastalla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/164317 del 7/10/2022, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** ubicato nel comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/a – Loc. Pieve** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche; Autorizzazione scarichi industriali e di prima pioggia, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Rumore	Nulla-osta acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-128 del 14/01/2021;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 - Nulla-osta acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO Spa"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di tubi di acciaio al carbonio negli impianti da ubicarsi in Comune di **Guastalla – Via Portamurata n.8/A – Loc. Pieve**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – LINEA P1-P2 VIA RULLI
 EMISSIONE N.2 – LINEA P3-P4 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.3 – LINEA P5 INTESTATURA LINEA P6 INTESTATURA, SALDATURA TUBI RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.5 – LINEA P1-P2 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.6 – LINEA P7 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO TUBI E VIA RULLI
 EMISSIONE N.7 – LINEA P11 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO TUBI E VIA RULLI
 EMISSIONE N.8 – LINEA P8 SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI
 EMISSIONE N.9 – LINEA P9 SALDATURA TUBI RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.10 – LINEA P10 SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO
 EMISSIONE N.12 – TAGLIO COILS "ZAPPA" LINEA TP5
 EMISSIONE N.15 – LINEA P5 SALDATURA RAFFREDDAMENTO VIA RULLI LINEA P6 VIA RULLI
 EMISSIONE N.16 – LINEA P12 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E VIA RULLI
 EMISSIONE N.17 – LINEA P9 VIA RULLI
 EMISSIONE N.18 – LINEA P3-P4 VIA RULLI
 EMISSIONE N.19 – LINEA P8 VIA RULLI
 EMISSIONE N.22 – IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 2103 KW DELLA CENTRALE TERMICA CT3
 EMISSIONE ETERMN – IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 776 KW DELLA CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N
 EMISSIONE E RETT – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Settembre 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Settembre 2023**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LINEA P1-P2 VIA RULLI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E2	LINEA P3-P4 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E3	LINEA P5 INTESTATURA LINEA P6 INTESTATURA, SALDATURA TUBI E RAFFREDDAMENTO	12000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E4	TAGLIO COILS LINEE TP1 - TP2	30000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E5	LINEA P1-P2 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO	21000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E6	LINEA P7 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO TUBI E VIA RULLI	20000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E7	LINEA P11 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO, TAGLIO TUBI E VIA RULLI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E8	LINEA P8 SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E TAGLIO TUBI	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E9	LINEA P9 SALDATURA TUBI RAFFREDDAMENTO	11000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E10	LINEA P10 SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO	11000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E11	TAGLIO COILS LINEE TP3 - TP4	25000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E12	TAGLIO COILS "ZAPPA" LINEA TP5	13000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E13	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 2326 KW (CENTRALE TERMICA CT 2)	3500	Oltre il colmo del tetto	24 per 150 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 150 < 35	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E14	IMPIANTO TERMICO CIVILE 2 A GAS METANO DA 2326 KW (CENTRALE TERMICA CT2)	3500	Oltre il colmo del tetto	24 per 150 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 150 < 35	(*)
E15	LINEA P5 SALDATURA RAFFREDDAMENTO VIA RULLI, LINEA P6 VIA RULLI	23500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E16	LINEA P12 INTESTATURA, SALDATURA TUBI, RAFFREDDAMENTO E VIA RULLI	19000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E17	LINEA P9 VIA RULLI	16000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E18	LINEA P3-P4 VIA RULLI	24000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E19	LINEA P8 VIA RULLI	9000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
ERET	LAVORAZIONI MECCANICHE METALLI	1000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E20-E21	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 - 2 A GAS METANO DA 1395 KW CAD. DELLA CENTRALE TERMICA CT1)	2100 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 per 150 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 150 < 35	EX ETERM1 ETERM2 (*)
E22	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 2103 KW DELLA CENTRALE TERMICA CT3	3400	Oltre il colmo del tetto	24 per 150 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 150 < 35	EX ETERM4 (*)(**)
ETERMN	IMPIANTO TERMICO CIVILE 1 A GAS METANO DA 776 KW DELLA CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					EX ETERM8

ETERM9	IMPIANTO TERMICO CIVILE 2 A GAS METANO DA 514 KW DELLA CENTRALE TERMICA MAGAZZINO N	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particolare e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile metano o GPL. Per i suddetti parametri la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.		
(**) Per tale emissione la ditta, limitatamente al parametro materiale particolare e ossidi di zolfo è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici		
(1) Per tale emissione, trattandosi di inserimento o eliminazione di lavorazioni con cambio di denominazione senza alcuna variazione quali-quantitativa della stessa, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.		

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E13-E14-E20-E21-E22** devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno:

- annuale per le emissioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - ERETT.
- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.13 - 14 - 20 - 21 - 22.

Il primo campionamento sulle emissioni E13-E14-E20-E21-E22 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

8) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

10) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/47995 del 22/03/2022 e successive integrazioni acquisite in data 16/02/2023 al PG/28778.

13) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

L'Azienda, nello stabilimento produttivo di via Portamurata a Guastalla, svolge attività di produzione di tubi e profilati in acciaio.

La domanda di modifica di AUA fa riferimento all'aggiunta di due nuovi punti di scarico in corpo idrico superficiale, denominati P e Q, in cui recapitano le acque di raffreddamento, demineralizzate e deferrizzate, delle centraline oleodinamiche che sono classificate come acque reflue industriali. Tali scarichi sono costituiti dagli espurghi delle torri evaporative a seguito dell'aumento della conducibilità dovuto al ricircolo e dalle acque di controlavaggio degli addolcitori. Allo scarico P sono recapitati circa 1500 m³/anno di acqua, mentre allo scarico Q circa 3000 m³/anno. Prima del recapito in corpo idrico superficiale tali acque non subiscono trattamenti depurativi.

La modifica dell'autorizzazione allo scarico riguarda anche l'area di rifornimento dei mezzi, situata sul lato nord della palazzina uffici, poiché è in previsione l'aggiunta di una nuova piazzola di 25m² (5m x 5m), dotata di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, nell'area di rifornimento mezzi esistente. L'impianto di trattamento depurativo, del volume utile di 1,17 m³, avrà funzione di pretrattamento/supporto all'esistente impianto di trattamento già autorizzato e sarà costituito da un sedimentatore e un filtro a coalescenza. Le acque reflue di dilavamento recapitano, in corpo idrico superficiale, al punto esistente H.

Nello stabilimento si originano inoltre altre acque, di diversa origine e classificazione (industriali, domestiche e prime piogge), recapitanti anch'esse in corpo idrico superficiale. Come riportato nella planimetria di riferimento, gli scarichi sono così suddivisi:

- **scarico A:** l'area sottesa è di circa 2.500 m² ed è destinata al deposito di coils in acciaio. Le acque recapitanti al punto A sono acque di prima e seconda pioggia di cui le prime sono trattate da un impianto di prima pioggia da 15 m³ e da un impianto di separazione degli oli non emulsionati da 3 l/sec dotato di filtro a coalescenza.
Lo scarico A e lo scarico P possono essere considerati due scarichi parziali, recapitanti in un tratto di tubatura comune che sfocia nel corpo idrico superficiale;
- **scarico H:** l'area sottesa è di circa 14.000 m² ed è destinata a viabilità interna dei mezzi. Su tale superficie vi è inoltre la presenza di botole di caricamento cisterne interrate oli esausti e un'area di rifornimento carburante ad uso interno. Le acque ricadenti su tali superfici sono acque di prima e seconda pioggia di cui le prime sono trattate da 2 vasche di prima pioggia in serie del volume complessivo di 70 m³ e un impianto di disoleazione da 3,5 m³ dotato di filtro a coalescenza. Recapitano inoltre al medesimo punto H anche le acque di prima pioggia di una parte del piazzale;
- **scarico I:** l'area sottesa è di circa 12.000 m² ed è destinata alla viabilità interna dei mezzi. Le acque ricadenti su tali superfici sono acque di prima e seconda pioggia di cui le prime sono trattate da 2 vasche di prima pioggia in serie del volume complessivo di 70 m³ e un impianto di disoleazione da 3,5 m³ dotato di filtro a coalescenza.

Al medesimo punto di scarico I confluiscono anche:

- le acque di seconda pioggia derivanti dal trattamento di una piccola piazzola dove sono posizionati due scarrabili coperti contenenti fanghi di calamina (indicata in planimetria con n.7). Le prime piogge invece, dopo adeguato trattamento, vengono riutilizzate tramite immissione nel circolo dell'olio emulsionato di raffreddamento;
- le acque reflue industriali provenienti da una piazzola esterna (indicata in planimetria con n.8) ubicata nell'area cortiliva aziendale, da adibire ad attività saltuaria di lavaggio pezzi con l'utilizzo di idropulitrice. Essendo questa attività di tipo saltuario si genera uno scarico discontinuo. I reflui sono costituiti essenzialmente da acqua, tracce di oli emulsionati e

tracce di calamina. L'attività all'esterno non viene effettuata in giorni di pioggia. L'impianto di trattamento delle acque di lavaggio, dimensionato calcolando anche l'apporto delle acque di pioggia ricadenti sulla piazzola, è costituito da un impianto di sedimentazione disoleazione con filtro a coalescenza.

Lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale sarà trattato nel successivo Allegato 3.

Sono presenti inoltre quattro punti di scarico (B, E, F, G) in acque superficiali, in cui sono recapitate le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati, non soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico è da pozzo ad uso industriale per un quantitativo prelevato di circa 1.250 m³/anno e da acquedotto per circa 1.000 m³/anno.

Il corpo idrico recettore delle acque è il Canale San Giacomo, di competenza del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1, scala 1:2000, datata Febbraio 2022 e allegata alla domanda di modifica di AUA.

Prescrizioni

1. Gli scarichi finali individuati nei punti P e Q devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
2. Gli scarichi finali individuati nei punti A e H devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per i parametri COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
3. Lo scarico finale individuato nel punto I deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 per i parametri COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, Ferro, Manganese, Nichel, Cromo totale.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. I punti individuati per il controllo, attrezzati con pozzetto di ispezione, devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. I pozzetti devono essere facilmente identificabili.
7. Ai sensi dell'art.85, comma 5 delle Norme del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, è fatto obbligo, se non già presente, di installazione e manutenzione di un misuratore dei volumi di acqua prelevati da pozzo.
8. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dei sistemi di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST) e al Consorzio di Bonifica, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento dal proprietario o da ditta specializzata; in particolare dovrà essere verificato periodicamente il livello degli oli nei disoleatori.

10. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
11. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi, così come quelli derivanti da pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
12. Per ogni scarico, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'anno che attesti il rispetto dei limiti prescritti su un campione prelevato con campionamento medio composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
13. Per gli scarichi P e Q delle acque reflue industriali derivanti dalle torri di raffreddamento e dagli addolcitori dovranno essere effettuati 2 autocontrolli a cadenza semestrale per i primi due anni dal rilascio della presente autorizzazione e successivamente almeno 1 autocontrollo all'anno per la verifica del rispetto dei limiti della tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06 per i parametri caratteristici, in particolare pH, SST, COD, Idrocarburi totali, Cloruri e saggio di tossicità (Daphnia Magna).
14. L'autocontrollo di cui al punto 13 dovrà essere effettuato su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore, se questo non sarà possibile potrà essere di durata inferiore e per un periodo rappresentativo dell'evento di scarico e la modalità adottata dovrà essere menzionata nel verbale di campionamento.
15. I certificati di analisi relativi agli autocontrolli dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
16. Qualora a seguito degli autocontrolli di cui al punto 13, dovesse emergere il ripetersi del superamento dei valori limite, la Ditta dovrà valutare l'installazione di un impianto di trattamento delle acque reflue industriali adducanti ai punti di scarico P e Q, presentando apposito progetto unitamente a modifica di AUA entro 90 giorni dalla rilevazione dei superamenti.
17. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
18. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Servizio Territoriale (ST) i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico delle acque dei servizi igienici, nel punto denominato C, è costituito dall'unione di tre scarichi domestici provenienti dai servizi igienici che recapitano in acque superficiali in Canale San Giacomo.

Ognuno dei tre scarichi (prima dell'unione nel punto C) viene preventivamente depurato con:

- immissione C1 : Fossa biologica imhoff e filtro batterico anaerobico;
- immissione C2: Fossa biologica imhoff e filtro batterico anaerobico;
- immissione C3 : Impianto ad ossidazione totale.

Lo scarico terminale C ha una potenzialità dichiarata di 15 abitanti equivalenti.

Prescrizioni

1. I sistemi di trattamento indicati (fossa imhoff, filtro batterico anaerobico, impianto ad ossidazione totale) dovranno essere conformi a quanto previsto dalla tabella B della Delibera n.1053/03 - Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della tabella A della Delibera n.1053/03.
2. Prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali deve essere presente idoneo pozzetto di ispezione facilmente accessibile per il campionamento.
3. Gli scarichi delle acque meteoriche devono essere separate dai sistemi di trattamento e ricondotti a valle del pozzetto di ispezione o inviati separatamente al corpo idrico recettore.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti e dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore. Occorre che venga effettuato un espurgo almeno annuale dei fanghi presenti nella fossa imhoff e di quelli presenti nel filtro batterico anaerobico e che venga effettuata una periodica estrazione dei fanghi dall'impianto di ossidazione totale.
6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Allegato 4 – Nulla-osta acustico.

Il Comune di Guastalla con atto acquisito al PG/103225 del 13/06/2023, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara, PG/55547 del 29/03/2023, esprime il proprio **nulla-osta** all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- le opere, gli impianti, l'attività e gli interventi di bonifica acustica e risanamento dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento delle sorgenti previste o la variazione delle condizioni dell'area di contorno richiederà la presentazione di un nuovo documento di previsione di impatto acustico;
- **entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti**, deve essere eseguito, da un Tecnico Competente in Acustica, un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, documentando e relazionando gli interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.